

tensostruttura, oltre a spogliatoi, magazzini, locali di servizio e area scoperta;

b) Impianto sportivo di Mezzavia, comprensivo di n. 1 campo sportivo, oltre a spogliatoi, magazzino, locali di servizio e area scoperta come impianti sportivi di interesse primario, e di rilevanza economica.

In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 5 ottobre 2023 e della determinazione del Responsabile del Servizio Sport n. _____ del _____ dicembre 2023, con cui è stato individuato il soggetto cui affidare la gestione degli impianti succitati,

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1) Finalità, identificazione dell'impianto sportivo ed oggetto della concessione

Il Comune di Montegrotto Terme affida in gestione alla società sportiva, come in premessa identificata denominata “gestore” gli impianti sportivi , come sopra indicati e meglio identificati come di seguito specificato:

a) Impianto sportivo di via Del Santo, comprensivo di n. 3 campi sportivi, n 1 tensostruttura, oltre a spogliatoi, magazzini, locali di servizio e area scoperta il tutto insistente su aree censuariamente distinte al fg. 4 mapp. 387 (porzione di mq. 23000) e mapp. 542 (porzione di mq. 600).

b) Impianto sportivo di Mezzavia, comprensivo di n. 1 campo sportivo, oltre a spogliatoi, magazzino, locali di servizio e area scoperta come impianti sportivi di interesse primario, e di rilevanza economica, il tutto insistente su aree censuariamente distinte al fg. 9 mapp. 1020 intero di mq. 12180 - mapp. 1354 (porzione di mq. 770) e mapp. 1489 (porzione di mq. 4100).

Le parti si danno reciprocamente atto che la consegna degli impianti sportivi

avviene nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, che il gestore dichiara di conoscere ed accettare integralmente senza riserva alcuna. La gestione dovrà assicurare la salvaguardia ed il funzionamento dei suddetti impianti alle condizioni stabilite nel presente atto, nonché con le modalità ed obblighi previsti dalla L.R. n. 8 dell'11.5.2015. Il gestore sottoscrivendo la presente convenzione dichiara di bene conoscere, le caratteristiche tecniche e logistiche degli impianti di cui trattasi. La gestione degli impianti dovrà altresì assicurare la finalità di promuovere e praticare l'attività sportiva delle compagini facenti parte del settore giovanile (sino a 17 anni) aventi sede a Montegrotto Terme.

Art. 2) Proprietà degli impianti sportivi

Tutte le strutture mobili ed immobili, tutti i beni strumentali ed impiantistici dati in esercizio, sono e rimangono di piena ed esclusiva proprietà del concedente. Ogni manufatto edile o di qualsiasi tipo, avente la struttura di bene immobile, di cui il gestore riterrà di doversi dotare o di realizzare all'interno dell'impianto sportivo, rientrante fra le migliorie o fra gli interventi di straordinaria manutenzione, diverrà di piena ed esclusiva proprietà del concedente. L'esercizio della gestione degli impianti di cui alla presente convenzione è subordinata all'osservanza delle normative di sicurezza e leggi vigenti. La presente convenzione costituisce delega per il gestore a richiedere autorizzazioni o concessioni necessarie ad assolvere gli obblighi derivanti dalla Convenzione medesima.

Art. 3) Durata della concessione

La durata della presente convenzione è di tre (3) stagioni sportive con scadenza 31/10/2026.

Art. 4) Consegna e stato di consistenza dell'impianto sportivo

La consegna dell'impianto da parte del concedente al gestore è avvenuta nella more di stipula della presente convenzione al fine di garantire la continuità del funzionamento dell'impianto. Al termine della convenzione l'impianto sportivo ritornerà in disponibilità dell'Amministrazione comunale in perfetto stato di efficienza e funzionalità, salvo il naturale deperimento dovuto alla vetustà e all'uso. E' fatto divieto al gestore di effettuare modifiche agli impianti e agli immobili come individuati nel verbale di consegna e atto di consistenza, salvo se concordato con il concedente. Alla scadenza della convenzione o in caso di revoca o recesso anticipati dalla stessa l'impianto sportivo dovrà essere riconsegnato al concedente in normale stato d'uso e libero da persone e cose non di proprietà del Comune entro 60 giorni. Il concedente procederà alla verifica dello stato di consistenza dei beni immobili e mobili ed attrezzature relative, al fine di rilevare eventuali elementi mancanti o danni prodotti e richiedere quindi l'eventuale ripristino e/o indennizzo a favore del concedente.

Art. 5) Criteri dell'uso dell'impianto sportivo

Ai sensi e secondo le indicazioni dell'art. 27 comma 5 della L.R. 8/2015, l'utilizzo dell'impianto sportivo per quel che riguarda le tipologie di utenza, le destinazioni, e gli orari d'uso dell'impianto sono riportate nel piano di utilizzo, che dovrà essere approvato e sottoscritto dall'Amministrazione e dal soggetto gestore all'avvio di ogni stagione sportiva di vigenza della presente convenzione. E' a carico del gestore la pulizia ed il decoro delle aree sportive, delle attrezzature, dei locali e dei servizi ossia di tutti gli spazi interni ed esterni nonché il mantenimento del verde e degli spazi all'aperto. Il gestore

deve garantire le misure igienico sanitarie necessarie allo svolgimento delle attività sportive e dei servizi, facendo in modo che le strutture si presentino sempre nelle migliori condizioni di usabilità. Le tariffe da applicare per l'uso degli impianti ai soggetti terzi, che sono introitate dal gestore, sono stabilite annualmente dal concedente e non possono essere modificate dal gestore. E' fatto divieto al gestore di utilizzare l'impianto sportivo per attività di intrattenimento, spettacolo e quanto altro non riconducibile all'uso ordinario, senza la preventiva autorizzazione del concedente. I proventi derivanti dall'utilizzo dell'impianto sportivo da parte di soggetti terzi che corrispondano le tariffe al soggetto gestore, debbono risultare fra gli "introiti" nel bilancio consuntivo annuale di quest'ultimo.

6) Utenze

Sono a carico del Comune di Montegrotto Terme gli oneri relativi alle utenze necessarie alla conduzione dell'impianto, che saranno corrisposte ai fornitori delle utenze stesse entro il limite di Euro 37.000,00 (*trentasettemila*) per anno di vigenza dalle presente convenzione. L'eventuale superamento della somma sopra indicata determinerà da parte del comune la riduzione per pari importo di quanto dovuto dal concedente al gestore ai sensi dell'art.8) della presente convenzione.

7) Condizioni giuridiche nella gestione dell'impianto

Sono a carico del gestore:

a) la custodia e la sorveglianza dell'impianto sportivo che con questo atto viene affidato, nonché la sua manutenzione ordinaria.

b) la salvaguardia della proprietà comunale nel suo complesso, impedendo quindi occupazioni abusive da parte di terzi, manomissioni, asporti e

danneggiamenti alle strutture e ai suoi arredi e quant'altro ivi esistente. Il gestore dovrà quindi custodire e sorvegliare tutti i beni della presente convenzione usando la diligenza del buon padre di famiglia. Allo scopo di assicurare i predetti servizi, le chiavi degli ingressi e delle strutture sono affidate al gestore. Di qualsiasi danneggiamento causato da terzi, il gestore dovrà dare comunicazione tempestiva al concedente con nota scritta;

c) il controllo sul regolare e corretto utilizzo degli impianti, al fine di impedire abusi ed arbitrii di ogni genere. Il gestore è tenuto alla verifica, al controllo e alla vigilanza sulle attrezzature e sugli impianti consegnati con la presente convenzione ed è responsabile della concessione in uso degli impianti a soggetti terzi. In caso si riscontrino inconvenienti o malfunzionamenti, o dubbi sulle idoneità delle attrezzature ed impianti presi in consegna, il gestore dovrà comunicarlo immediatamente per iscritto al concedente e nel frattempo non utilizzare le medesime attrezzature e/o impianti.

d) l'osservanza delle normative vigenti in materia di sicurezza, prevenzione incendi, primo soccorso, "emergenza" in generale, igiene, sanità, regolamenti comunali e disposizioni di legge in materia applicabili e compatibili con la natura dell'impianto in oggetto.

e) il controllo sull'osservanza delle norme e delle prescrizioni vigenti per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, escludendo la responsabilità del concedente, nonché le norme di utilizzo previste dalla vigente convenzione. Il gestore provvederà alla messa a disposizione, manutenzione e corretto uso del dispositivo medico di defibrillazione, assicurando la formazione del personale addetto all'uso. Il nominativo del predetto personale dovrà essere fornito al Comune in sede di sottoscrizione del contratto di affidamento degli impianti.

8) Condizioni economiche di utilizzo degli impianti

Il gestore verserà al concedente, durante il periodo di vigenza della presente convenzione, il canone annuale di **Euro 10.000,00** (*Euro diecimila*) (aggiuntivo di Iva, se ed in quanto dovuta) per l'utilizzo degli impianti sportivi elencati all'art. 1) della presente convenzione. Il versamento dovrà essere effettuato in rate mensili di Euro 833,33 + IVA cadauna, prima dell'emissione della fattura relativa al compenso mensile richiesto per la gestione.

9) Condizioni economiche sulla gestione dell'impianto

Il concedente, a fronte della corretta gestione degli impianti, erogherà al soggetto gestore per la durata della convenzione la somma annuale di **Euro 30.000,00** (*Euro trentamila*) oltre ad IVA se e in quanto dovuta, a copertura delle spese di gestione sostenute dallo stesso. Il versamento sarà effettuato in rate mensili di Euro 2.500,00 + IVA cadauna allo scadere di ogni mensilità e ad avvenuto pagamento, da parte del gestore, del rispettivo canone mensile. Il predetto importo sarà ridotto in proporzione in caso di superamento della quota massima fissata dal Comune per il pagamento delle utenze, come indicato all'art. 6). Il gestore acquisirà e gestirà nel rispetto di tutte le norme contabili e fiscali le tariffe corrisposte per l'uso degli impianti da parte di soggetti terzi, fermo restando il rispetto del piano di utilizzo degli impianti e la garanzia di utilizzo di cui al comma 5, dell'art. 1 della presente convenzione le tariffe sono stabilite con deliberazione della Giunta comunale. Per ogni anno finanziario, entro il 30 aprile dell'anno successivo, il gestore ha l'obbligo di trasmettere al Comune il rendiconto comprendente:

- Una relazione dettagliata dell'attività svolta negli impianti in concessione;

• Le ore di utilizzo complessivo fruito dal gestore e da terzi richiedenti l'uso;

• Il bilancio consuntivo degli impianti affidati che comprenderà:

○ Spese di gestione (comprendente delle spese minime di ordinaria manutenzione);

○ Introiti pubblicitari, sponsorizzazioni, contributi vari legati all'impianto, apporti derivanti da servizi di supporto (bar, ristoro, ecc.), applicazione delle tariffe in uso stabilite dal concedente;

○ Prospetto dei lavori di manutenzione programmata effettuati;

Qualora il presidente dell'associazione sportiva sia sostituito nel corso del mandato, il nuovo presidente si rende obbligato ad osservare le condizioni contenute nella presente convenzione in virtù della carica acquisita.

L'erogazione della somma per la gestione degli impianti, non esclude l'eventuale accesso del gestore ad ulteriori sovvenzioni messe a bando annualmente dal Comune di Montegrotto Terme.

10) Manutenzione delle strutture e pertinenze

Si intende per manutenzione ordinaria quell'insieme di interventi che riguardano la riparazione, il rinnovamento, la funzionalità e la sostituzione di elementi non strutturali e degli impianti tecnologici, atto a conservare l'integrità e la funzionalità dei beni senza che ne sia modificato sostanzialmente l'aspetto tecnico. A mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, per manutenzione ordinaria si intende:

- Sostituzione di vetri infranti agli infissi delle strutture chiuse dell'impianto;

- Sostituzione delle resistenze dei bollitori e scaldabagni dei servizi igienici;

- Sostituzione delle maniglie e serrature degli infissi delle porte interne ed esterne;

- Sostituzione delle rubinetterie e raccordi vari degli apparecchi sanitari e docce ivi compresi accessori e arredi interni;

- Riparazione delle recinzioni e delle attrezzature (sportive e non) esistenti;

- Pulizia degli impianti e delle aree attigue all'impianto;

- Interventi d'urgenza per attivazione impianto di fogna accidentalmente ostruito;

- La preparazione ordinaria e quotidiana dei campi;

- La pulizia degli spazi;

- La manutenzione ordinaria, le verifiche e i controlli degli impianti tecnologici come ad esempio la caldaia, dispositivi antincendio ecc.;

- Spese per materiali necessari alla pulizia e manutenzione dei servizi, spazi e locali annessi;

- La manutenzione ordinaria impianto elettrico (inclusa la sostituzione delle lampade), impianto di riscaldamento e igienico-sanitario e le verifiche periodiche necessarie;

- Riverniciature, sostituzioni e riparazioni per tutti gli eventuali eventi vandalici e di teppismo che si verificheranno;

- Provvedimenti contro gli effetti del gelo sugli impianti e sulle strutture;

- Mantenimento del verde, sfalcio dell'erba delle aree interne e esterne limitrofe all'impianto sportivo diverse dai campi da gioco.

Sono considerati "manutenzione ordinaria" tutti gli interventi di modesta entità e quantificati al massimo in Euro 1.000,00 cadauno al netto di Iva.

La manutenzione straordinaria dei locali e degli impianti tecnologici, sanitari ed elettrici dell'immobile, è di competenza dell'Amministrazione Comunale, purché non causata da incuria del Gestore. L'Amministrazione Comunale

interverrà in ogni caso per quanto di propria competenza nei limiti degli stanziamenti di bilancio, previa redazione di una perizia dei lavori. Esclusivamente nel caso di comprovata urgenza, tale da non consentire al Comune di intervenire tempestivamente, i necessari interventi di manutenzione straordinaria possono essere effettuati dal gestore, previa autorizzazione dell'Ufficio Sport, su indicazione dell'Ufficio Tecnico comunale, a seguito di richiesta presentata dal gestore a mezzo istanza documentata nei modi previsti dalla normativa vigente. Le modalità di rimborso dei costi sostenuti dal gestore per eventuali manutenzioni straordinarie verranno di volta in volta concordate.

Art. 11) Migliorie

All'interno della voce "miglioria" sono ricomprese attrezzature ed installazioni che possono costituire elementi di richiamo e incentivanti l'aggregazione o comunque ritenuti tali dall'Amministrazione comunale. Anche per l'installazione di tali attrezzature dovrà essere seguito ogni adempimento definito dalle normative vigenti in materia. Ogni miglioria realizzata sugli immobili diventa di proprietà del concedente, e come tale sarà oggetto di tutti gli obblighi attribuiti al gestore.

Art. 12) Poteri e obblighi del concedente

Il concedente, attraverso l'Ufficio comunale addetto, esercita il controllo del rispetto delle clausole del contratto. Al concedente o a suo delegato è consentito l'accesso in qualsiasi momento, senza preavviso ne alcuna specifica giustificazione in ogni parte dell'impianto sportivo. Tale accesso è finalizzato alla verifica del mantenimento della buona funzionalità e della perfetta manutenzione dell'impianto sportivo nonché all'osservanza della

presente convenzione e della normativa vigente. In caso di contestazioni l'ufficio comunale addetto inoltrerà apposita diffida al gestore a sanare le inadempienze entro il termine fissato dalla diffida stessa, fermo restando il diritto del concedente all'applicazione delle penalità stabilite.

Art. 13) Modalità e criteri per il monitoraggio dei costi e benefici

Dal rendiconto annuale di cui all'art. 9) deve risultare ogni elemento utile per quantificare compiutamente costi e benefici della gestione dell'impianto sportivo. L'Ufficio comunale addetto potrà adottare ogni ulteriore forma ritenuta necessaria per monitorare detti costi e benefici. Il gestore delle attività si impegna a fornire all'Ufficio Sport ogni documento e informazione utile.

Art. 14) Riserve

Il concedente si riserva di sospendere o rinviare a fronte di motivate riserve qualsiasi attività o manifestazione programmata nell'impianto sportivo di sua proprietà. Il gestore è tenuto ad affiggere in apposita bacheca negli impianti gestiti copia del piano di utilizzo degli impianti in concessione.

Art. 15) Pubblicità e segnaletica

Il gestore, al fine di ottenere degli introiti a parziale copertura dei costi di gestione, potrà esporre all'interno della struttura sportiva segnaletica varia per la pubblicizzazione di prodotti e servizi a condizione che siano sottoscritti regolari contratti di sponsorizzazione, che il materiale pubblicitario venga installato senza danneggiare la struttura sportiva e che venga rispettata la normativa fiscale in materia di imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni. Allo scadere della concessione il gestore dovrà rimuovere a propria cura e spese ogni materiale pubblicitario. La pubblicità posta all'interno della struttura sportiva, in linea generale non deve essere

configgente con le norme antinfortunistiche né installata in modo tale da pregiudicare l'attività sportiva e le norme di sicurezza. Il gestore è responsabile della sicurezza, della manutenzione e del decoro delle installazioni pubblicitarie e si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per gli eventuali danni che da dette installazioni potessero derivare a terzi.

Art. 16) Divieto di sub gestione

Il gestore non potrà – a pena di decadenza – cedere ad altri, né in tutto né in parte, la presente convenzione a nessun titolo e per nessuna ragione.

Art. 17) Servizi di supporto

L'eventuale servizio di bar e ristoro sarà soggetto a tutte le prescrizioni di legge e dovrà essere riservato ai soggetti frequentatori degli impianti ai sensi dell'art. 3 comma 6, lett. d) della L. 25.8.1991, n. 287. Il gestore dovrà gestire l'eventuale servizio bar e ristoro nel rispetto di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle vigenti norme in materia, dalle norme igienico sanitarie e dalle norme relative alla disciplina sulla preparazione e somministrazione di cibi e bevande, fornito dei necessari permessi previsti.

Gli utili dovranno essere documentati all'interno del rendiconto di cui all'art. 9) della presente convenzione. L'eventuale installazione di distributori automatici di cibi e bevande è parimenti soggetta all'identica disciplina in materia di somministrazione e distribuzione innanzi citata. Stessa procedura è contemplata per analoghi servizi di supporto. Eventuali autorizzazioni ottenute per i servizi di cui al presente articolo sono operanti limitatamente al periodo di gestione degli impianti e non sono trasferibili essendo vincolati alla durata temporale di validità della presente convenzione. In nessun modo, concluso il presente rapporto contrattuale, l'esercizio dei servizi di supporto

può costituire vincolo nei confronti dell'Amministrazione comunale. Sono a carico del gestore, tutti gli oneri fiscali relativi ai predetti esercizi. Dovrà essere esposto il listino prezzi dei servizi di supporto con l'indicazione del costo dei servizi offerti. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione comunale di richiedere la rimozione delle strutture adibite a servizio e messa in pristino stato a cura e spese del gestore. Lo stesso si obbliga a tenere il concedente sollevato da ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, per tutti gli atti e fatti che ne dovessero derivare.

Art. 18) Tariffe per la concessione degli impianti

Le tariffe di utilizzo degli impianti sportivi da parte di soggetti terzi sono stabilite dalla Giunta comunale e di norma vengono aggiornate annualmente.

Le tariffe sono da intendersi escluse di Iva, che sarà da applicare a cura del soggetto gestore se e in quanto dovuta. I proventi annui dalle suddette tariffe debbono essere inclusi nel rendiconto di cui all'art. 9) della presente convenzione. Le predette tariffe dovranno essere contabilizzate dal soggetto gestore nel rispetto degli obblighi amministrativi, contabili e fiscali stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 19) Penali e cauzioni

In caso di inosservanza degli obblighi contrattuali, il concedente si riserva la facoltà di applicare una penalità variante da Euro 50,00 ad Euro 500,00 a seconda della gravità della violazione e al perdurare della stessa e ciò a giudizio insindacabile dell'Amministrazione. L'applicazione della penalità sarà preceduta da formale contestazione con l'invito a presentare per iscritto eventuali giustificazioni entro il termine di 15 giorni dalla data di contestazione. L'importo riferito alla penale sarà trattenuto dalle somme

dovute per la gestione. Il concedente, qualora il gestore si rendesse indisponibile a mantenere gli impegni assunti, avrà la facoltà di rescindere la convenzione; in tal caso, ai sensi dell'art. 122, comma 5 del Codice dei contratti pubblici, approvato con D.Lgs. 36/2023, il gestore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative al servizio regolarmente eseguito.

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, il gestore ha costituito cauzione o fideiussione polizza n. _____ presso _____, agenzia di _____, dell'importo di Euro 4.500,00, ai sensi del combinato disposto dell'art. 53, comma 4 del D.Lgs. 36/2023. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del servizio, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. Resta salva da parte del concedente ogni facoltà di rivalsa in relazione a danni di importo superiore alla disponibilità della somma per la gestione e dell'importo della cauzione.

Art. 20) Inadempienze, risoluzione, decadenza e recesso

In generale, l'inadempienza ad una delle clausole richiamate nella presente convenzione può comportare la risoluzione della stessa ipso iure. Il Comune, potrà dichiarare previa diffida la decadenza del gestore con effetto immediato salvo comunque il diritto al risarcimento danni quando:

- a) la conduzione tecnica dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute dei cittadini;
- b) la manutenzione ordinaria e gli interventi di messa in sicurezza non siano eseguiti a regola d'arte e con pregiudizio allo stato di conservazione degli impianti secondo quanto riscontrato dall'ufficio tecnico comunale;

c) il gestore ha commesso gravi inadempimenti della convenzione o reiterati

inadempimenti a quanto disposto alla presente convenzione in materia di

sicurezza;

d) la manutenzione dell'impianto arrechi pregiudizio alle condizioni di igiene

dello stesso;

e) sub concessione in capo a terzi;

f) non consenta o ostacoli ripetutamente lo svolgimento delle attività sportive

(allenamenti ed incontri agonistici) delle squadre del settore giovanile delle

società operanti sul territorio.

L'eventuale cambiamento della ragione giuridica del soggetto gestore, in

forza di trasformazione, fusione, scissione o altra forma di trasformazione

societaria potrà essere causa di risoluzione della presente convenzione,

qualora si configuri la sussistenza di un soggetto nuovo e diverso da quello in

forza del quale è avvenuta l'individuazione del soggetto gestore e del fatto

che in forza dell'avvenuta trasformazione non possano più essere garantiti i

presupposti di fatto e di diritto in base ai quali è avvenuto l'affidamento.

Qualora il gestore intenda recedere dalla presente convenzione prima della

scadenza deve darne preavviso motivato di almeno tre mesi, con lettera

raccomandata o PEC indirizzata al Sindaco. In tale caso il concedente tratterà

dalla somma per la gestione quanto necessario a sanare eventuali danni a

persone o cose e a dare corso a manutenzioni non eseguite dal gestore e in

ogni caso non darà corso all'erogazione del pagamento prima di aver

puntualmente verificato l'insussistenza di danni, di sospesi e di obbligazioni

precedenti.

Art. 21) Diritto di revoca da parte del Comune

Il gestore dichiara e riconosce che compete al Comune di Montegrotto Terme ogni più ampio diritto di revoca in qualunque momento della convenzione con provvedimento motivato in capo all'Amministrazione comunale. Il gestore dichiara e riconosce che in tal caso dovrà provvedere alla riconsegna degli impianti sportivi al Comune in perfetto stato di manutenzione entro il termine che sarà indicato dal Comune stesso e che non potrà essere inferiore a due mesi e che al gestore medesimo non sarà dovuto alcun indennizzo e/o rimborso per la conclusione del rapporto di concessione.

Art. 22) Responsabilità e assicurazioni

Il gestore sottoscrivendo la presente convenzione si obbliga a rispondere di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci, e altri cittadini presenti a vario titolo per le mansioni assunte, della sicurezza a sensi del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. e si obbliga a tenere il concedente sollevato di fronte a qualsiasi responsabilità civile e penale o azione presente e futura per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi per effetto della presente convenzione. Tutte le obbligazioni derivanti dalla presente convenzione nonché le responsabilità civili e penali scaturenti da omissioni, negligenze o inadempimenti alle obbligazioni contenute nel presente atto sono imputabili al gestore come soggetto giuridico. Il gestore ha stipulato la polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera n. _____ rilasciata da _____, riferita agli impianti sportivi oggetto di concessione, a garanzia di qualsiasi danno che potesse derivare a fabbricati, persone e cose di terzi in dipendenza dell'attività oggetto della presente convenzione, prevedendo quindi la copertura di ogni rischio che possa derivare dalla gestione degli impianti

medesimi. Tale polizza dovrà essere operante per tutta la durata della convenzione, sollevando il concedente da ogni tipo di responsabilità in costanza della presente convenzione ed ha le seguenti caratteristiche:

a) massimale unico di Euro 2.500.000,00;

b) copre tutte le attività svolte dal gestore, nulla eccettuato o escluso;

c) il personale, gli atleti, gli utenti in genere ed il concedente ricoprono espressamente la qualifica di terzo.

Il gestore si impegna inoltre a pagare i premi assicurativi successivi nei termini previsti dal contratto.

Art. 23) Personale dipendente

Il gestore dovrà adempiere alle norme vigenti in materia di assicurazioni previdenziali ed infortunistiche per l'eventuale personale dipendente. Nei confronti dei dipendenti il gestore dovrà inoltre osservare quanto disposto dai vigenti contratti nazionali e di lavoro del settore.

Art. 24) Spese di stipulazione contrattuale

Tutte le spese inerenti alla registrazione del presente atto in caso di uso saranno a carico del gestore.

Art. 25) Tracciabilità dei flussi finanziari

Il gestore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3) della L. 136/2010 e ss.mm.ii.

Art. 26) Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR 2016/679 i dati personali forniti e raccolti in occasione della presente convenzione saranno trattati esclusivamente in funzione della medesima e conservati presso il concedente.

In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti previsti dalla

normativa suddetta. Responsabile del trattamento è il Funzionario responsabile del procedimento inerente la presente convenzione.

Art. 27) Foro delle controversie

Per quanto non disciplinato espressamente si rinvia alle disposizioni contenute nel Codice Civile. Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa e giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della convenzione sarà preventivamente esaminata in via amministrativa. Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa, verrà devoluta alla giurisdizione esclusiva rinvenibile all'art. 133 del D.Lgs. n. 104/2010.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il COMUNE

Per il GESTORE